Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per gli affari esteri

2021/0297(COD)

1.3.2022

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Relatrice per parere: Maria Arena

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Dal 1971 l'Unione europea (UE) accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), come parte della politica commerciale comune dell'Unione e conformemente alle disposizioni generali che regolano l'azione esterna dell'UE. Il sistema di preferenze generalizzate aiuta i paesi in via di sviluppo ad integrarsi nell'economia mondiale, a ridurre la povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la promozione dei diritti fondamentali umani e del lavoro, della protezione dell'ambiente e del buon governo.

Il sistema di preferenze generalizzate è costituito da tre regimi:

• SPG ordinario: per i paesi a reddito basso e medio-basso, prevede la riduzione o la completa eliminazione dei dazi doganali su due terzi delle linee tariffarie dell'UE;

• SPG+: il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, che elimina i dazi per i prodotti contemplati sostanzialmente dalle stesse linee tariffarie del regime SPG. È concesso ai paesi vulnerabili a reddito basso e medio basso che hanno attuato le 27 convenzioni internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori, nonché di protezione dell'ambiente e di buon governo.

• "Tutto tranne le armi" (Everything But Arms, EBA): il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che garantisce l'accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'UE per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi e delle munizioni.

Il sistema attuale si applicherà fino al 31 dicembre 2023.

La valutazione intermedia della Commissione e lo studio di esperti a sostegno hanno concluso che il quadro attuale è stato ampiamente efficace e ha conseguito i suoi obiettivi. L'SPG ha avuto un impatto economico positivo - le importazioni nell'UE dai paesi beneficiari sono aumentate. Tuttavia, l'SPG non sfrutta appieno il suo potenziale per quanto riguarda il miglioramento del tenore di vita, degli standard ambientali o l'incentivazione dei paesi beneficiari a migliorare il rispetto dei diritti umani e di altri diritti fondamentali e gli obblighi connessi allo sviluppo sostenibile.

La Commissione ha pubblicato la proposta di un nuovo regolamento per il periodo 2024-2034 il 22 settembre 2021. La proposta mantiene sostanzialmente le caratteristiche dell'attuale regolamento SPG. Rafforza l'attuale SPG per quanto riguarda aspetti di particolare rilevanza per AFET, come l'ampliamento dell'elenco delle convenzioni che devono essere rispettate con ulteriori strumenti in materia di diritti umani e di buon governo, introduce miglioramenti nel monitoraggio del rispetto dei requisiti dell'SPG + e rafforza il coinvolgimento della società civile nell'attuazione dell'SPG. Introduce inoltre una nuova procedura di revoca urgente in caso di gravi violazioni delle norme internazionali in materia di diritti umani.

Tuttavia, in alcuni settori il relatore AFET vorrebbe rafforzare ulteriormente la proposta e renderla più efficace, segnatamente:

- una valutazione ex ante dell'impatto sui diritti umani prima della concessione dell'SPG ordinario e dell'SPG+ al fine di individuare i rischi di violazioni e abusi dei diritti umani per

settore nel paese.

- l'estensione della condizionalità positiva all'SPG ordinario.

- il rafforzamento dell'allegato VI sulle convenzioni fondamentali.

- il rafforzamento della trasparenza e dell'efficacia del processo di monitoraggio e il potenziamento della partecipazione della società civile internazionale e nazionale.

- la promozione, attraverso questo strumento, dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese e la conformità della legislazione dei paesi beneficiari agli strumenti dell'UE in materia di dovere di diligenza, in particolare il regolamento (UE) n. 2368/2002, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, il regolamento (UE) 2017/821 del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio e il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

- il rafforzamento del meccanismo di denuncia formalizzando lo sportello unico nella proposta e rendendolo aperto ai difensori dei diritti umani e alle organizzazioni della società civile.

- il chiarimento della possibilità di revoca settoriale delle preferenze in funzione del verificarsi di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani in un particolare settore.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Prima di concedere qualsiasi regime preferenziale a un paese, la Commissione dovrebbe condurre e pubblicare una valutazione ex-ante dell'impatto sui diritti umani e

sull'ambiente per identificare, valutare e indicare misure per prevenire, mitigare, affrontare e combattere qualsiasi rischio di violazione dei diritti umani o ambientale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È opportuno che il regime SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni ***e*** che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. Non esiste una definizione di "paese in via di sviluppo" a livello dell'OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l'elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all'SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale, quali la Cina, Hong Kong, Macao e la Russia, non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell'SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall'elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Sono paesi che si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e che quindi presentano necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze non assimilabili a quelle dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate occorre riservare loro un trattamento diverso; tali paesi non possono pertanto avvalersi del regime SPG ordinario. Inoltre, se i paesi a reddito alto o medio-	(9) È opportuno che il regime SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni***,*** che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico ***e che hanno sottoscritto e si sono impegnati a ratificare le principali convenzioni internazionali di cui all'allegato VI entro cinque anni dall'applicazione del regime***. Non esiste una definizione di "paese in via di sviluppo" a livello dell'OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l'elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all'SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale, quali la Cina, Hong Kong, Macao e la Russia, non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell'SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall'elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Sono paesi che si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e che quindi presentano necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze non assimilabili a quelle dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili.

alto si avvalessero delle preferenze tariffarie previste dal sistema, aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Il regime SPG ordinario dovrebbe tener conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimanere aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.	Per evitare discriminazioni ingiustificate occorre riservare loro un trattamento diverso; tali paesi non possono pertanto avvalersi del regime SPG ordinario. Inoltre, se i paesi a reddito alto o medio-alto si avvalessero delle preferenze tariffarie previste dal sistema, aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Il regime SPG ordinario dovrebbe tener conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimanere aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell'ILO per il futuro del lavoro (2019), il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (2015) intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e l'Accordo di Parigi nell'ambito della	(11) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell'ILO per il futuro del lavoro (2019), il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (2015) intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e l'Accordo di Parigi nell'ambito della

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell'ambiente e al buon governo e si impegnano ***ad assicurarne*** l'effettiva attuazione. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione di tali convenzioni. L'elenco delle convenzioni rilevanti per l'SPG dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell'evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali, con un approccio proattivo allo sviluppo sostenibile consono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'Agenda***[18]***. A tale proposito sono aggiunte le convenzioni seguenti: l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015), che sostituisce il protocollo di Kyoto; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; la convenzione n. 81 dell'ILO sull'ispezione del lavoro; la convenzione n. 144 dell'ILO concernente le consultazioni tripartite; e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato ***e iniziato ad applicare*** le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell'ambiente e al buon governo e si impegnano ***a perseguirne*** l'effettiva attuazione***, anche attraverso ma non solo un piano d'azione pubblico, ambizioso e circoscritto nel tempo, adottato in conformità del presente regolamento***. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione di tali convenzioni. L'elenco delle convenzioni rilevanti per l'SPG dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell'evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali, con un approccio proattivo allo sviluppo sostenibile consono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'Agenda ***2030***[18]. A tale proposito sono aggiunte le convenzioni seguenti: l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015), che sostituisce il protocollo di Kyoto; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati***; il primo Protocollo opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;*** la convenzione n. 81 dell'ILO sull'ispezione del lavoro; la convenzione n. 144 dell'ILO concernente le consultazioni tripartite; e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata

transnazionale.

[18] Nazioni Unite (2015): risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (A/RES/70/1), disponibile all'indirizzo: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

[18] Nazioni Unite (2015): risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (A/RES/70/1), disponibile all'indirizzo: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La Commissione e, ove opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione dell'ambiente e al buon governo nonché la loro attuazione effettiva, esaminando le informazioni pertinenti e in particolare, ove disponibili, le conclusioni e raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma di tali convenzioni. La Commissione dovrebbe presentare ogni ***tre*** anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle rispettive convenzioni, sul rispetto da parte dei paesi beneficiari di eventuali obblighi di rendicontazione a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni.	(16) La Commissione e, ove opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione dell'ambiente e al buon governo nonché la loro attuazione effettiva, esaminando le informazioni pertinenti e in particolare, ove disponibili, le conclusioni e raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma di tali convenzioni. La Commissione dovrebbe presentare ogni ***due*** anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle rispettive convenzioni, sul rispetto da parte dei paesi beneficiari di eventuali obblighi di rendicontazione a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Per motivi di coerenza delle politiche dell'Unione, la Commissione dovrebbe incoraggiare i paesi beneficiari ad aderire a norme sociali e ambientali più rigorose e a promuovere una forte dimensione dello sviluppo sostenibile nelle catene globali del valore, in linea con gli obblighi di dovere di diligenza stabiliti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Motivazione

Il regolamento SPG deve essere coerente con gli strumenti di dovere di diligenza dell'UE in materia di diritti umani e ambiente, come ricordato nella risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni del 2010 sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (2015/2038 (INI)).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l'applicazione delle regole commerciali. A tale riguardo, nel novembre 2020 la Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l'applicazione e l'attuazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all'SPG. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento.	(18) Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l'applicazione delle regole commerciali. A tale riguardo, nel novembre 2020 la Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l'applicazione e l'attuazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all'SPG. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento ***ed essere accessibile alle organizzazioni della***

	società civile e ai difensori dei diritti umani, sia dell'Unione che dei paesi beneficiari.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Una migrazione internazionale ordinata può arrecare importanti vantaggi ai paesi di origine e di destinazione dei migranti e contribuire a soddisfare le necessità di tali paesi in fatto di sviluppo sostenibile. Una maggiore coerenza tra le politiche in materia commerciale, di sviluppo e di migrazione è fondamentale per assicurare che i vantaggi della migrazione giovino sia ai paesi di origine che a quelli di destinazione. In tale prospettiva è essenziale che sia i paesi di origine sia quelli di destinazione affrontino le sfide comuni, quali l'aumento della collaborazione ai fini della riammissione dei propri cittadini e il loro reinserimento sostenibile nel paese di origine, in particolare al fine di evitare una costante perdita di popolazione attiva nei paesi di origine, con le relative conseguenze a lungo termine sullo sviluppo, e per assicurare che i migranti siano trattati con dignità.	(26) Una migrazione internazionale ordinata può arrecare importanti vantaggi ai paesi di origine e di destinazione dei migranti e contribuire a soddisfare le necessità di tali paesi in fatto di sviluppo sostenibile. Una maggiore coerenza tra le politiche in materia commerciale, di sviluppo e di migrazione è fondamentale per assicurare che i vantaggi della migrazione giovino sia ai paesi di origine che a quelli di destinazione. In tale prospettiva è essenziale che sia i paesi di origine sia quelli di destinazione affrontino le sfide comuni, quali l'aumento della collaborazione ai fini della riammissione dei propri cittadini e il loro reinserimento sostenibile nel paese di origine, in particolare al fine di evitare una costante perdita di popolazione attiva nei paesi di origine, con le relative conseguenze a lungo termine sullo sviluppo, e per assicurare che i migranti siano trattati con dignità ***e che i loro diritti umani siano pienamente rispettati***.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione costituiscono una sfida comune per l'Unione e i suoi partner. In particolare, ogni Stato ha l'obbligo di	***soppressa***

riammettere i propri cittadini a norma del diritto internazionale consuetudinario e delle convenzioni internazionali multilaterali, quale la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. Migliorare il reinserimento sostenibile e il rafforzamento delle capacità potenzierebbe in misura notevole lo sviluppo locale nei paesi partner.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) "violazione grave e sistematica": violazioni o abusi diffuse/i e sistematiche/i dei diritti umani che destino serie preoccupazioni per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE, che comprende, tra l'altro: compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
	i. genocidio;
	ii. crimini contro l'umanità;
	iii. tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
	schiavitù e lavoro forzato;
	v. esecuzioni ed uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie;
	vi. sparizione forzata di persone;
	vii. arresti o detenzioni arbitrari;
	viii. tratta di esseri umani, compreso traffico di persone;
	ix. violenza sessuale e di genere;
	x. violazioni delle leggi e consuetudini di guerra;
	xi. violazioni o abusi della libertà di

riunione pacifica e di associazione;

xii. violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione;

xiii. violazioni o abusi della libertà di religione o di credo.

Gli indicatori per determinare se si sono verificate tali violazioni gravi e sistematiche dovrebbero essere chiari e includere, tra gli altri:

(i) sentenze e pareri di tribunali internazionali per i diritti umani, tribunali, collegi e tribunali di arbitrato, altre autorità e meccanismi giudiziari;

(ii) istituzione e risultati di commissioni d'inchiesta, missioni di informazione, relatori speciali, o altri meccanismi di monitoraggio da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite o dell'Assemblea generale o di altri organismi intergovernativi regionali;

(iii) risultati dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, delle procedure speciali delle Nazioni Unite o di altri esperti indipendenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani;

(iv) relazioni dell'organo consultivo e di organizzazioni della società civile.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 ter) "obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani": responsabilità delle imprese commerciali di rispettare i diritti umani e di tutelare dalle violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese, come stabilito nei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani del 2011. La responsabilità delle imprese

commerciali di rispettare i diritti umani si riferisce ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale, intesi, come minimo, come quelli sanciti dalla Carta internazionale dei diritti umani e i principi riguardanti i diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali sul luogo di lavoro.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 quater) «organizzazione della società civile»: una vasta gamma di attori con ruoli e mandati molteplici, che possono variare nel tempo e fra istituzioni e paesi, tra cui tutte le strutture non statali, non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, religiosi, ambientali, sociali o economici, e che operano a livello locale, nazionale, regionale o internazionale e che comprendono le organizzazioni urbane e rurali, indigene, formali e informali;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Valutazione dell'impatto sui diritti umani e sull'ambiente Prima di concedere qualsiasi regime preferenziale a un paese, la Commissione dovrebbe condurre e

	pubblicare una valutazione ex-ante dell'impatto sui diritti umani e sull'ambiente per identificare, valutare e indicare misure per prevenire, mitigare, affrontare e combattere qualsiasi rischio di violazione dei diritti umani o dell'ambiente.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) se i risultati di una valutazione ex ante dell'impatto sui diritti umani e sull'ambiente effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3 bis (nuovo) mostrano un rischio considerevole di impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente nel paese beneficiario e le misure proposte per prevenirlo, affrontarlo e combatterlo sono insufficienti o non sono state accettate dal governo del paese beneficiario;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) se sussistono motivi sufficienti per ritenere che esistano carenze e violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e);

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) se non ha sottoscritto o ratificato le convenzioni elencate nell'allegato VI entro cinque anni dall'applicazione delle preferenze,

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quinquies) ha adottato misure legislative e amministrative nazionali che mirano inequivocabilmente a compromettere l'effettiva applicazione degli obblighi di dovere di diligenza previsti dal diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio[1bis], il regolamento (UE) 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[1ter] e il regolamento (CE) 2368/2002 del Consiglio[1quater].
	1bis Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).
	1ter Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).
	1quater Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di

certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28).

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione e, se del caso, il Servizio europeo per l'azione esterna, si assicurano che i paesi che beneficiano del regime ordinario di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano ratificato le convenzioni elencate nell'allegato VI entro cinque anni dall'applicazione delle preferenze.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La Commissione incoraggia i paesi beneficiari ad adottare misure in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, quali l'adozione di piani d'azione nazionali, e in linea con il loro impegno a garantire la ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI. È possibile finanziare i programmi di assistenza nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;	b) ha ratificato ***e iniziato ad applicare*** tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni***, nonché alle informazioni presentate dall'organo consultivo o dalle organizzazioni della società civile***, non rileva gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) assume un impegno vincolante a ***mantenere la ratifica*** delle convenzioni pertinenti e ***a garantirne l'attuazione effettiva***, ***cui affianca un*** piano d'azione per ***l'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti***;	d) assume un impegno vincolante a ***ratificare e a garantire l'attuazione effettiva*** delle convenzioni pertinenti ***mediante un piano d'azione circoscritto nel tempo, ambizioso*** e ***pubblico, di misure necessarie per attuare efficacemente le convenzioni pertinenti***, ***stabilendo una tabella di marcia con parametri e scadenze chiari e che sarà approvata dalla Commissione in consultazione con il Parlamento europeo. Il paese beneficiario e la Commissione dovrebbero raggiungere un'intesa comune sul piano d'azione, che successivamente è reso pubblico. Il piano d'azione costituisce la base*** per ***la relazione di cui all'articolo 14***;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) non ha adottato misure legislative e amministrative nazionali che mirano inequivocabilmente a compromettere l'effettiva applicazione degli obblighi di dovere di diligenza previsti dal diritto dell'Unione, e in particolare i regolamenti (UE) 2017/821, (UE) 995/2010 e (CE) 2368/2002, e ha adottato un piano d'azione nazionale per l'attuazione in materia di imprese e diritti umani, in conformità degli orientamenti sui piani d'azione nazionali del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) i risultati di una valutazione ex ante dell'impatto sui diritti umani e sull'ambiente effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3 bis (nuovo) non mostrano un rischio considerevole di impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente nel paese beneficiario, o le misure proposte per prevenirlo e affrontarlo sono sufficienti o sono state accettate dal governo del paese beneficiario;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la Commissione ritiene, sulla base dell'esame della domanda, che il paese richiedente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 9.	b) la Commissione ritiene, sulla base dell'esame della domanda, ***compreso ma non solo il piano d'azione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e dei risultati della valutazione d'impatto in materia di diritti umani di cui all'articolo 3 bis (nuovo),*** che il paese richiedente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 9.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f).	2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica ***e l'applicazione*** delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f)***, compreso un piano d'azione completato***.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Al termine dell'esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.	4. ***Durante l'esame della domanda, la Commissione europea consulta il Parlamento europeo e il Consiglio e l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis (nuovo).*** Al termine dell'esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo

inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati negli allegati III e VII originari di un paese beneficiario dell'SPG+.	1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati negli allegati III e VII originari di un paese beneficiario dell'SPG+ ***sulla base del calendario di sospensione dei dazi di cui all'articolo 9, secondo comma***.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A partire dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue e monitora lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva per ciascun paese beneficiario dell'SPG+, come anche la collaborazione del paese beneficiario dell'SPG+ con gli organi di controllo competenti. Nel corso di tale attività la Commissione esamina tutte le informazioni pertinenti, ***in particolare*** le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti.	1. A partire dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue e monitora lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva per ciascun paese beneficiario dell'SPG+, come anche la collaborazione del paese beneficiario dell'SPG+ con gli organi di controllo competenti. Nel corso di tale attività la Commissione ***valuta i progressi compiuti dai paesi beneficiari dell'SPG+ nell'attuazione dei loro piani d'azione ed*** esamina tutte le informazioni pertinenti, ***comprese*** le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti***, nonché le informazioni debitamente motivate presentate da singoli cittadini, operatori del settore privato, organizzazioni della società civile, rappresentanti dei sindacati e altre parti***

	interessate. Le informazioni possono essere trasmesse anche mediante lo sportello unico, accessibile alle parti interessate sia dell'Unione che dei paesi beneficiari dell'SPG+. La Commissione, anche attraverso il SEAE e le delegazioni, dovrebbe mantenere contatti regolari con la società civile locale e internazionale per valutare l'attuazione da parte dei paesi beneficiari delle convenzioni elencate nell'allegato VI. È stabilito un ciclo di 3 anni per il riesame, il monitoraggio e la valutazione (di seguito "ciclo di monitoraggio"). Durante il periodo di applicazione e il ciclo di monitoraggio, la Commissione indaga anche sulle opinioni del Parlamento europeo espresse dalle sue commissioni competenti e attraverso le risoluzioni pertinenti adottate durante le sessioni plenarie.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I paesi beneficiari dell'SPG+ collaborano con la Commissione e comunicano tutte le informazioni necessarie per determinare se tali paesi rispettano gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f) per valutare la loro situazione per quanto riguarda l'articolo 9, lettere b) e c).	2. I paesi beneficiari dell'SPG+ collaborano con la Commissione e comunicano tutte le informazioni necessarie per determinare se tali paesi rispettano gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), ***compresa l'attuazione del suo piano d'azione,*** e) ed f) per valutare la loro situazione per quanto riguarda l'articolo 9, lettere b) e c).

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione, se del caso congiuntamente al SEAE, effettua almeno una missione di monitoraggio ad alto

	livello per ogni ciclo di monitoraggio nei paesi beneficiari al fine di valutare i progressi sul campo, anche in linea con i piani d'azione. Nel quadro della missione, le parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani nei paesi beneficiari, sono debitamente consultate.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. All'inizio di ogni ciclo di monitoraggio, la Commissione invia un elenco di aspetti problematici a tutti i paesi beneficiari dell'SPG+, indicando i problemi di attuazione che devono essere affrontati durante il ciclo. Gli elenchi di aspetti problematici sono resi accessibili al pubblico.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Nella programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'UE sono tenuti in considerazione i piani d'azione e le raccomandazioni della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna sulle azioni prioritarie di attuazione, al fine di sostenere i paesi beneficiari dell'SPG+ nel raggiungimento dei loro impegni.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Organo consultivo
	1. Nelle attività di esame, controllo e valutazione degli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), la Commissione è assistita da un organo consultivo composto da rappresentanti delle parti interessate.
	2. La Commissione consulta l'organo consultivo in merito ai piani d'azione presentati dai paesi beneficiari dell'SPG+ in vista della loro applicazione al sistema SPG+; a tal fine, la partecipazione all'organo consultivo è estesa alle parti interessate nei paesi beneficiari. La Commissione consulta l'organo consultivo e riferisce a quest'ultimo anche quando valuta l'attuazione dei piani d'azione durante ogni ciclo di monitoraggio e, più in generale, durante tutto il ciclo con la regolarità necessaria, anche prima e dopo le missioni di monitoraggio.
	3. L'organo consultivo verifica altresì le eventuali misure emananti dalla legislazione dei paesi beneficiari dell'SPG+ che potrebbero compromettere gli obblighi di dovere di diligenza previsti dal diritto dell'Unione, in particolare dai regolamenti (UE) 2017/821, (UE) 995/2010 e (CE) 2368/2002.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 1º gennaio 2027 e, successivamente, ogni ***tre*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo	1. Entro il 1º gennaio 2027 e, successivamente, ogni ***due*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo

stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell'SPG+ da tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse	stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell'SPG+ da tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse***, che comprenda schede di valutazione esaminate con i paesi beneficiari e sulla base, tra l'altro, della valutazione dell'attuazione dei piani di azione.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le conclusioni della Commissione e, se opportuno, del Servizio europeo per l'azione esterna, quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti a conformarsi agli obblighi di rendicontazione, a collaborare con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e a garantire l'attuazione effettiva delle stesse.	b) le conclusioni della Commissione e, se opportuno, del Servizio europeo per l'azione esterna, quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti a conformarsi agli obblighi di rendicontazione, a collaborare con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e a garantire l'attuazione effettiva delle stesse***, anche attraverso una valutazione dell'attuazione dei piani d'azione***.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) una copia della scheda di valutazione che la Commissione ha vagliato con il paese beneficiario;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata.	La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata***, comprese le organizzazioni della società civile e le parti sociali***.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel formulare le proprie conclusioni sull'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti***, come anche***, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate ***dal Parlamento europeo***, ***dal Consiglio e da terzi***, ***inclusi*** i governi e le organizzazioni internazionali, la società civile e le parti sociali.	3. Nel formulare le proprie conclusioni sull'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti***. Chiede inoltre il parere del Parlamento europeo e del Consiglio e valuta***, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate ***da terzi***, ***comprese le denunce presentate mediante lo sportello unico***, ***quali*** i governi e le organizzazioni internazionali, la società civile e le parti sociali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è temporaneamente revocato in relazione a tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+, qualora tale paese non rispetti i suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), o il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti	1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è temporaneamente revocato in relazione a tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+, qualora tale paese non rispetti i suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), ***anche nel caso in cui siano individuate gravi carenze nell'attuazione o una sistematica mancata***

o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c).	***attuazione del piano d'azione di cui all'articolo 9, lettera d),*** o il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c).

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Qualora***, in base alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.	3. ***Su richiesta del Parlamento europeo o qualora***, in base alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate ***dal Parlamento europeo attraverso le sue commissioni competenti e attraverso le risoluzioni pertinenti adottate durante le sessioni plenarie e le prove presentate*** in una denuncia, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), ***anche per quanto riguarda l'attuazione del suo piano di azione*** o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione offre al paese beneficiario dell'SPG+ ogni opportunità di collaborare durante il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b).	5. La Commissione offre al paese beneficiario dell'SPG+ ogni opportunità di collaborare ***e impegnarsi a risolvere le violazioni dei suoi impegni vincolanti di cui al paragrafo 3*** durante il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b).

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.	6. La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti***, anche quelle provenienti dalle organizzazioni della società civile e dalle parti sociali***.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se ritiene che ***le risultanze non giustifichino*** una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l'altro, sulle prove ricevute.	8. Se ritiene che***, sulla base degli elementi di cui ai paragrafi 5 e 6,*** una revoca temporanea ***non sia giustificata***, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l'altro, sulle prove ricevute.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). ***In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può***, ***se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario***.	9. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). ***La Commissione dichiara chiaramente e pubblicamente i motivi della revoca delle preferenze e stabilisce chiari parametri di riferimento che il paese beneficiario dovrebbe soddisfare affinché le preferenze siano ristabilite; tali parametri di riferimento possono anche guidare un approccio graduale***, ***che comprenda la revoca o il reinserimento progressivi di parte dei benefici a fronte di parametri e condizioni chiare***.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1O bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. Durante l'applicazione di una revoca temporanea, la Commissione prosegue il dialogo con il paese beneficiario, anche nel quadro di cui all'articolo 18 bis, al fine di porre rimedio alle ragioni della revoca di cui al paragrafo 3. La Commissione valuta regolarmente gli effetti della revoca sulla risoluzione delle violazioni, anche nella relazione di cui all'articolo 14, nonché sui

	diritti umani e sulla situazione socio-economica della popolazione interessata. La Commissione consulta regolarmente l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis durante l'intera procedura.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione e, se del caso, il SEAE, si assicurano che i paesi che beneficiano del regime speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo compiano progressi continui e sostenuti verso la ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI.
	La programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'UE dà priorità al sostegno ai paesi che beneficiano del regime speciale di cui al paragrafo 1 al fine di compiere progressi verso la ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Capitolo V – Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi	***Impegno rafforzato e*** disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Articolo 18 bis (nuovo)
	Nel quadro di un accordo di cooperazione, di partenariato o di associazione che l'UE ha concluso con un paese beneficiario, viene effettuato annualmente, in consultazione con il Parlamento europeo, un riesame generale dello stato del paese nel quadro dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. A tal fine la Commissione, se del caso il Servizio europeo per l'azione esterna, e il paese beneficiario riesaminano gli aspetti problematici relativi alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, anche in relazione a eventuali denunce ricevute dalla Commissione. La Commissione, se del caso il Servizio europeo per l'azione esterna, e il paese beneficiario esaminano inoltre lo stato di ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e i progressi verso la ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI di cui all'articolo 17, paragrafo 1 bis.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:	1. I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, ***totalmente o parzialmente,*** nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari***, oppure di tutti o di alcuni settori economici,*** di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il paese beneficiario non dimostra l'attuazione effettiva del piano d'azione;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) quando la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che possano esistere ragioni sufficienti per giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 dell'articolo 19, lettera a) o b), la Commissione può, prima di pubblicare l'avviso di cui all'articolo 19, paragrafo 4, rafforzare il suo impegno con il paese partner e negoziare un piano d'azione specifico e circoscritto nel tempo per porre rimedio alle violazioni anche attraverso una piena cooperazione con i meccanismi di controllo delle Nazioni Unite dei diritti umani e del lavoro;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) quando la Commissione decide di revocare un regime preferenziale a un paese beneficiario in un particolare settore economico, in applicazione dell'articolo 19, lettere a) e b), la Commissione può pubblicare un elenco di aziende, importatori UE e fornitori locali

che possono ancora beneficiare delle preferenze. L'elenco dovrebbe essere stilato sulla base delle prove fornite dalle imprese attestanti che applicano pienamente i loro obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani e che si avvalgono di una catena degli approvvigionamenti esente da violazioni dei diritti umani;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure ***in relazione all'obbligo di riammissione dei cittadini del paese beneficiario oppure*** inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;	c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 bis la Commissione terrà conto in particolare del fatto che i competenti organismi di controllo, i meccanismi dei trattati e i meccanismi di vigilanza pertinenti abbiano segnalato carenze potenzialmente gravi nell'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, sulla base di indicatori quali:
	- l'istituzione di commissioni d'inchiesta, missioni di informazione, relatori speciali per paese, o altri meccanismi di monitoraggio da parte del Consiglio dei

diritti umani delle Nazioni Unite o dell'Assemblea generale;

- risultati dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, delle procedure speciali delle Nazioni Unite o di altri esperti indipendenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani;

- relazioni della commissione dell'ILO per l'applicazione delle norme;

- sentenze e pareri di tribunali internazionali per i diritti umani;

- relazioni dell'organo consultivo e di organizzazioni della società civile.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione informa il paese beneficiario qualora in particolare la gravità delle violazioni dei principi delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato VI lo richieda, sulla base delle valutazioni, delle osservazioni, delle decisioni, delle raccomandazioni e delle conclusioni degli organi di controllo competenti disponibili, o sulla base di preoccupazioni motivate espresse dal Parlamento europeo, dal Consiglio, da organizzazioni internazionali e dalla società civile, compresi i sindacati, o a seguito di una denuncia.
	A partire dalla data della notifica e per un anno, il paese beneficiario e la Commissione assumono un impegno rafforzato, in cui il paese si impegna ad adottare tabelle di marcia circoscritte nel tempo che prevedono azioni concrete e soluzioni sostenibili alle violazioni individuate.
	La Commissione consulta regolarmente l'organo consultivo di cui all'articolo 13

	bis durante il processo di impegno rafforzato.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Se ritenuto necessario, l'impegno rafforzato può essere prorogato fino a un ulteriore anno. La Commissione pubblica un elenco di paesi con i quali l'impegno rafforzato è stato prorogato di un ulteriore anno e, se necessario, aggiorna regolarmente l'elenco. Le tabelle di marcia di cui al paragrafo 2 bis sono rese accessibili al pubblico.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Se*** la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che ***esistano*** ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.	3. ***Su richiesta del Parlamento europeo o se*** la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che ***possano esistere*** ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***per mancata osservanza da parte del paese beneficiario dell'impegno rafforzato o*** per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle denunce ricevute. La Commissione informa il denunziante, il Parlamento europeo e il Consiglio qualora decida che la denuncia non fornisce prove sufficienti in relazione agli indicatori di cui al presente articolo.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato durante il periodo di controllo e di valutazione di cui al paragrafo 5.	b) dichiara che la Commissione ***continuerà a proseguire il dialogo nel quadro dell'impegno rafforzato e*** controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato durante il periodo di controllo e di valutazione di cui al paragrafo 5.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di collaborare durante il periodo di controllo e di valutazione di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.	5. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di ***iniziare a impegnarsi e*** collaborare ***in qualsiasi momento*** durante il periodo di controllo e di valutazione di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le valutazioni, i commenti, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.	6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le valutazioni, i commenti, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti ***ed esamina i progressi compiuti dal paese nell'attuazione della sua tabella di marcia nel quadro dell'impegno rafforzato di cui al paragrafo 2 bis***.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese.	7. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, ***e previa consultazione dell'organo consultivo di cui all'articolo 13, lettera a),*** la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se ritiene che ***i risultati non giustifichino*** una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.	9. Se ritiene che***, sulla base degli elementi di cui al paragrafo 6,*** una revoca temporanea ***non sia giustificata***, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. ***In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.***	10. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. Durante l'applicazione di una revoca temporanea, la Commissione prosegue il dialogo con il paese beneficiario, anche nel quadro di cui all'articolo 18 bis, al fine di porre rimedio alle ragioni della revoca di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta

	regolarmente gli effetti della revoca sulla risoluzione delle violazioni e consulta l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. Se la Commissione ravvisa prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a), e la gravità eccezionale delle violazioni impone una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario, la Commissione avvia la procedura per la revoca temporanea in conformità ai paragrafi da 3 a 15. Il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), è però ridotto a ***2 mesi*** e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a ***5*** mesi.	16. Se la Commissione ravvisa prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a), e la gravità eccezionale delle violazioni impone una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario, la Commissione avvia la procedura per la revoca temporanea in conformità ai paragrafi da 3 a 15. Il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), è però ridotto a ***un mese*** e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a ***3*** mesi.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 40 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 1º gennaio 2027 e, successivamente, ogni ***tre*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema che copre il ***triennio*** più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.	Entro il 1º gennaio 2027 e, successivamente, ogni ***due*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema che copre il ***biennio*** più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Allegato VI – paragrafo 1 – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998)

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Allegato VI – paragrafo 1 – riga 1 ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Primo Protocollo opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Allegato VI – paragrafo 1 – riga 1 quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Convenzione dell'ILO sui popoli indigeni e tribali (1989)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e abrogazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Riferimenti	COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 4.10.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 4.10.2021
Commissioni associate - annuncio in aula	20.1.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Maria Arena 11.11.2021
Esame in commissione	10.12.2021
Approvazione	2.2.2022
Esito della votazione finale	+: 60 –: 14 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Nicolas Bay, Malin Björk, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Peter Kofod, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Pedro Marques, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Jörg Meuthen, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Salima Yenbou, Željana Zovko
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Karsten Lucke, Marisa Matias, Paulo Rangel, Peter van Dalen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Samira Rafaela

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

60	+
NI	Fabio Massimo Castaldo
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Peter van Dalen, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Javier Zarzalejos, Željana Zovko
Renew	Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache
S&D	Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Karsten Lucke, Claudiu Manda, Pedro Marques, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev
The Left	Malin Björk, Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace
Verts/ALE	Alviina Alametsä, François Alfonsi, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

14	-
ECR	Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers
ID	Nicolas Bay, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Peter Kofod, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Harald Vilimsky
NI	Kostas Papadakis

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti